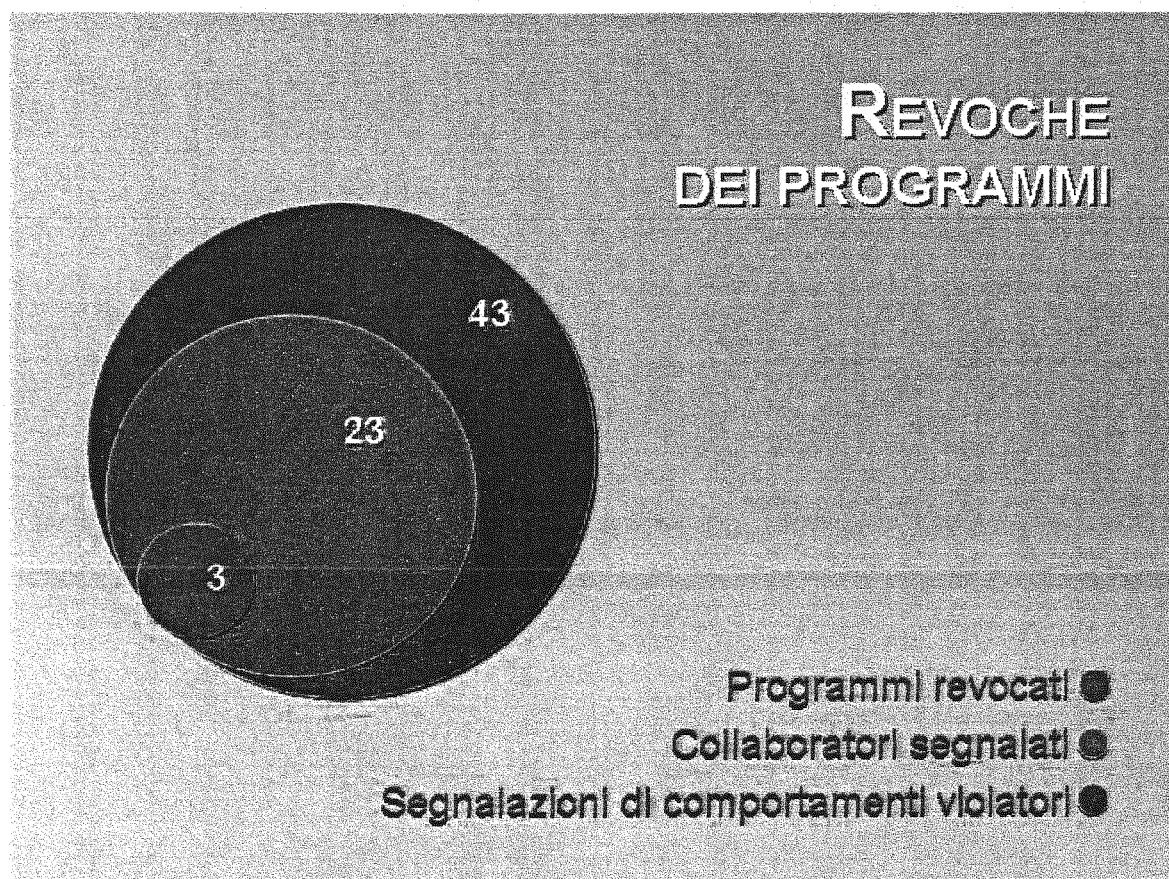


Tra i 17 reati commessi nel secondo semestre 2004, 5 sono delitti contro la persona, 4 contro il patrimonio e altrettanti contro l'Amministrazione della giustizia, mentre i rimanenti 4 appartengono ad altre tipologie.



In esito a tali violazioni, la Commissione Centrale, dopo un'accurata istruttoria che ha incluso l'acquisizione dei pareri delle Autorità giudiziarie proponenti, ha revocato 2 programmi ad altrettanti collaboratori di giustizia e uno ad un testimone, che si era reso responsabile di ripetute violazioni delle regole di riservatezza.

CAPITOLO IV

I TESTIMONI

Nel secondo semestre del 2004, sono stati ammessi al piano provvisorio di protezione 2 nuovi testimoni, mentre per altri 5, già sottoposti al piano provvisorio dal semestre precedente, è stato deliberato il programma speciale di protezione.

Nello stesso periodo, i testimoni che sono usciti dal programma di protezione usufruendo della capitalizzazione delle misure di assistenza sono stati 6, mentre in un altro caso la capitalizzazione è stata contestuale alla proroga del programma.

La Commissione ed il Servizio Centrale di Protezione hanno prestato una particolare attenzione alle esigenze dei testimoni, in considerazione dell'alto significato civile della loro scelta, riconosciuto e valorizzato nella legge 45/2001.

In questo contesto, sono stati assegnati, in aggiunta alle misure di assenza corrisposte mensilmente, 34 contributi economici straordinari e 6 prestiti senza interesse per esigenze di vita personale (spese per libri e attrezzature scolastiche, vestiario, matrimonio, traslochi di effetti personali).

Le somme predette rientrano nell'ipotesi di cui all'art. 16 ter, comma 1, punto b) , della legge 82/1991, secondo il quale l'assistenza economica prevista per il testimone deve avere come parametro di riferimento il tenore di vita personale e familiare antecedente all'ammissione al programma di protezione.

Per quanto riguarda, in generale, l'attività di reinserimento sociale dei testimoni, è da segnalare, nel semestre oggetto della presente Relazione, l'assegnazione ad uno di essi del contributo previsto dal Fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura.

Nell'assegnazione di tale contributo, che è del tutto indipendente dalla titolarità del programma di protezione, va tuttavia menzionata l'attività di supporto al testimone nella produzione dei documenti necessari effettuata dalla Commissione Centrale e del Servizio Centrale di Protezione.

Il processo di reinserimento sociale dei testimoni passa anche dalla definizione delle loro pregresse situazioni economiche.

Diversi testimoni erano, infatti, all'atto dell'ingresso nel programma, titolari di attività commerciali che sono stati costretti ad abbandonare a causa del trasferimento in località protetta.

Per tali esigenze, coloro che lo hanno richiesto hanno potuto beneficiare, per gli aspetti pratici relativi ai progetti di reinserimento, dell'assistenza di consulenti specializzati, con oneri a carico del Servizio Centrale di Protezione.

Ma l'assistenza offerta dal predetto Servizio non si è fermata al solo aspetto economico. I Direttori tecnici psicologi assegnati all'Ufficio sanitario hanno infatti effettuato colloqui di orientamento e sostegno con 9 testimoni e 4 loro congiunti, che ne avevano fatto richiesta.

Lo scopo dei colloqui è quello di aiutare gli interessati ad affrontare gli inevitabili problemi che nascono dal trasferimento in località protetta e dal reinserimento in una nuova realtà.

Sono in fase istruttoria le posizioni di cinque testimoni, che hanno richiesto l'acquisto, da parte dello Stato tramite l'Agenzia del Demanio, dei beni immobili di loro proprietà in località d'origine, in base all'art. 16 ter, comma 3, della legge 82/1991.

È doveroso segnalare che, alla data del 31 dicembre 2004, 16 testimoni erano sottoposti alle speciali misure in località d'origine.

Dette misure, il cui contenuto generale è previsto nell'art. 7 del Regolamento applicativo emanato con Decreto del Ministro dell'Interno 23/4/2004, n. 161, vengono applicate dai Prefetti competenti ai testimoni

che non accettano, per ragioni personali e familiari, il trasferimento in altra località, e la cui permanenza nel domicilio originario è considerata compatibile con la sicurezza.

Nei confronti di tali persone, vengono generalmente adottati dispositivi di vigilanza di tipo “passivo” quali sistemi di videosorveglianza e teleallarme, i cui costi di installazione e manutenzione gravano sui fondi di cui all’art. 17 della legge 82/1991 per l’attuazione delle speciali misure di protezione.

Nel semestre in esame, la Commissione Centrale ha deliberato lo stanziamento di tre contributi straordinari destinati ai predetti scopi.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Nel periodo luglio- dicembre del 2004, sono pervenute 40 nuove proposte di piani provvisori di protezione per collaboratori, rispetto alle 39 inoltrate sia nel primo semestre del 2004 che nel secondo del 2003.

Per i testimoni, le proposte del secondo semestre 2004 sono state 9, tre in meno rispetto al precedente semestre, ma altrettante in più in raffronto al secondo semestre 2003.

A fronte di tale attività propositiva, la Commissione Centrale ha deliberato, nel semestre oggetto della presente Relazione, l'adozione del piano provvisorio per 39 collaboratori e 2 testimoni (va precisato che 4 persone, proposte come testimoni, sono stati ammessi come collaboratori di giustizia in base a ulteriori accertamenti della loro posizione processuale) in confronto dei 43 collaboratori e dei 7 testimoni ammessi nei primi sei mesi del 2004 e dei 29 collaboratori e 5 testimoni del secondo semestre del 2003.

La Commissione ha altresì deliberato, nello stesso periodo, 31 programmi di protezione definitivi per altrettanti collaboratori, contro i 23 del precedente semestre e i 58 del periodo luglio-dicembre 2003.

I programmi definitivi relativi a testimoni adottati nel periodo in esame sono stati 5, rispetto agli 8 del primo semestre dell'anno e ai 3 del secondo 2003.

L'afflusso delle collaborazioni e delle testimonianze procede quindi secondo un ritmo costante, con una leggera tendenza all'aumento rispetto al precedente semestre.

Questo fattore è indicativo dell'importanza che l'apporto dei collaboratori e testimoni di giustizia continua a rivestire tra gli strumenti per la lotta alle più insidiose forme di criminalità.

Anche lo strumento delle capitalizzazioni, applicato nel semestre in esame con l'efficace continuità che ha caratterizzato l'ultimo triennio, ha

permesso a molte persone sotto protezione di uscire dal programma ed acquisire un'autonomia economica, senza il supporto delle misure periodiche di assistenza.

Le capitalizzazioni si sono tradotte in un risparmio complessivo di risorse finanziarie, perché comportano l'interruzione delle suddette misure, e adempiono alla funzione di reinserimento sociale che è propria del programma di protezione.

I parametri di erogazione fin qui applicati sono stati recepiti nell'art. 10, comma 15, del Regolamento delle speciali misure di protezione, approvato con D.M. 23/4/2004, n. 161.

Prima di ogni capitalizzazione, la Commissione Centrale effettua un'adeguata istruttoria, che comprende la richiesta del collaboratore o del testimone, i pareri dell'Autorità giudiziaria sullo stato degli impegni processuali e del Servizio Centrale di Protezione sul percorso di reinserimento.

Il sistema della protezione ha confermato, nel presente semestre, di aver raggiunto un equilibrio più soddisfacente rispetto al passato fra entrate e uscite.

In detto periodo, sono stati infatti ammessi al piano provvisorio di protezione 39 collaboratori e 2 testimoni, mentre i soggetti capitalizzati sono stati 30 fra i collaboratori e 6 fra i testimoni.

Si tratta di una tendenza confortante, perché un afflusso sproporzionato tra ingressi ed uscite non permetterebbe al sistema di garantire un'efficace tutela ed assistenza a causa dell'eccessivo numero di utenti.

Il Servizio Centrale di Protezione ha proseguito nel secondo semestre del 2004 la propria attività internazionale, che già negli anni precedenti aveva conferito al nostro Paese una posizione di primo piano nel settore.

Nel settembre 2004, il predetto Ufficio ha inviato, su espressa richiesta delle autorità del Pakistan, un proprio rappresentante in funzione di relatore ad un corso sulla protezione dei testimoni tenutosi nella capitale

Islamabad ad un uditorio di magistrati, funzionari governativi e ufficiali delle Forze Armate pakistane.

Il Servizio Centrale di protezione ha inoltre continuato a partecipare al gruppo di lavoro sulla protezione dei testimoni costituito in ambito Europol e già attivo dal 2000, la cui ultima riunione si è tenuta nel dicembre 2004 a l'AIA.

L'obiettivo del gruppo è lo scambio delle migliori pratiche nel settore della protezione testimoni, soprattutto a beneficio di quei Paesi che si stanno dotando di leggi e apparati specifici.

In definitiva, il semestre in esame ha fatto registrare positivi risultati per il settore dei collaboratori e testimoni di giustizia, con un afflusso di nuove collaborazioni stabile rispetto agli ultimi anni e un positivo *trend* nel reinserimento sociale dei soggetti per cui era venuta meno la necessità di mantenere il programma di protezione.

Tale risultato è stato favorito dall'impegno e dalla collaborazione istituzionale dimostrate dalle Autorità giudiziarie, dalla Commissione Centrale e dal Servizio Centrale di Protezione, nonché dall'entrata in vigore del D.M. 161/2004, di approvazione del regolamento applicativo delle speciali misure di protezione, che rappresenta una tappa fondamentale nel processo di riforma del settore avviato con la riforma del 2001.